



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 22 "PER PONTE" - PROROGA DELL'ORDINANZA N. 169/2026, DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA

ORDINANZA N. 175

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- sulla strada provinciale in oggetto, nei pressi del km 0+807, nel territorio del comune di Ponte in Valtellina, sono in corso i lavori di manomissione della sede stradale e delle sue pertinenze (scavo tradizionale in attraversamento trasversale della sede stradale) per la posa di tubazione interrata di allacciamento alla rete di acquedotto;
- i sopraccitati lavori sono eseguiti dalla Impresa Rigamonti S.p.A. (P. IVA 00414570143) con sede a Milano in via Vittor Pisani n. 20, per conto della società S.EC.AM. S.p.A., in conformità alle prescrizioni di cui alla "Convenzione Provincia di Sondrio S.EC.AM. S.p.A. n. 103 del 6 ottobre 2015", come da concessione n. 11310, rilasciata dalla scrivente Provincia;
- per l'esecuzione dei sopraccitati lavori, con propria ordinanza n. 169 in data 12 marzo 2026 è stata disposta la circolazione a senso unico alternato, dalle ore 8.00 del giorno 22 giugno 2026 alle ore 18.00 del giorno 23 giugno 2026;

VISTA l'istanza pervenuta in data 23 giugno 2026 e registrata al protocollo al n. 21190, con la quale l'Impresa Rigamonti S.p.A. ha chiesto la proroga della suddetta ordinanza n. 169/2026, poiché i lavori non saranno ultimati entro i tempi previsti;

RITENUTO indispensabile, per consentire la conclusione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di proroga della limitazione del traffico, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del funzionario responsabile dell'istruttoria, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nei tratti interessati dai lavori sopraccitati;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la proroga della validità della propria ordinanza n. 169/2026 fino a fine lavori, e comunque **entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 25 giugno 2026.**

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà tutte le prescrizioni di cui alla precedente ordinanza n. 169/2026.

In caso di inconvenienti, un incaricato delle ditte esecutrici dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi:

- Impresa Rigamonti S.p.A. - cell. n. 335 7891505
- S.EC.AM. S.p.A. - cell. n. 344 2353883

La sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico delle società esecutrici.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Le società S.EC.AM. S.p.A. e Impresa Rigamonti S.p.A. terranno la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che le società S.EC.AM. S.p.A. e Impresa Rigamonti S.p.A. possano pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 23/06/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Bernardo Galli (tel. 0342 531 302)